CAPITOLATO PRESTAZIONALE

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' NONCHÈ EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO **"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA TORRE PERDUSEMINI E MARINA PICCOLA"** .

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato prestazionale ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Cagliari dell'incarico professionale riguardante servizi sia di architettura che di ingegneria.
Nel caso specifico le prestazioni oggetto dell'incarico sono così definite:

1. **Rilievo plano-altimetrico** delle aree interessate dall'intervento finalizzato, alla progettazione delle opere.
2. **Piano Particellare d'esproprio e prestazioni di natura tecnico catastali** finalizzate all'individuazione esatta della proprietà delle aree oggetto di intervento nonché delle aree che è necessario occupare durante l'esecuzione dei lavori e per le quali occorre richiedere l'autorizzazione per l'accesso da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. **Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico** delle opere di cui all'art. 24 del D.Lgs 50/2016 composto minimo dagli elaborati di cui all'art. 24 del D.P.R 207/2010 nonché tutti gli ulteriori altri elaborati che dovessero essere richiesti da ulteriori modifiche normative;
4. **Redazione del Progetto Definitivo delle opere** contenente tutti gli elaborati di cui all'art. 24 D.P.R 207/2010 nonché tutti gli ulteriori altri elaborati che dovessero essere richiesti da ulteriori modifiche normative;
5. **Redazione del Progetto Esecutivo delle opere** contenente tutti gli elaborati di cui all'33 del D.P.R. 207/2010, nonché tutti gli ulteriori altri elaborati che dovessero essere richiesti da ulteriori modifiche normative.
6. **Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** (art. 91 del D.Lgs 81/2008);
7. **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** (art. 92 del D.Lgs 81/2008);

8. **Direttore operativo (Geologo)** in fase di esecuzione;
9. **Direttore dei lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo**.

In relazione **a ciascun livello progettuale** l'aggiudicatario è obbligato :

- alla predisposizione e eventuale adeguamento di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi e qualsiasi altro adempimento o documentazione necessaria per l'ottenimento dei dovuti pareri / nulla osta / autorizzazioni /all'approvazione dei progetti etc.;
- alla partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri / nulla osta / autorizzazioni / etc. che dovessero essere richiesti a cura del contraente;
- all'ottenimento del tracciato ufficiale di tutti i sotto servizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile).
- ad apportare le eventuali modifiche, che la Stazione Appaltante, riterrà necessario ed opportuno prescrivere, per un più completo perseguimento degli obiettivi fissati;
- al conseguimento della validazione del progetto esecutivo da mandare in gara, mediante la verifica di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa inoltre che: nel caso in cui i professionisti incaricati dovessero valutare la necessità di procedere all'esecuzione di indagini geognostiche di campo, di laboratorio e ambientali oltreché a indagini strutturali e di verifica, per il corretto sviluppo delle opere oggetto di affidamento, le stesse saranno affidate direttamente dall'amministrazione. In tal caso rimane a carico dell'aggiudicatario la progettazione del piano delle indagini contenente l'indicazione delle prove e dei saggi occorrenti. Tale progetto sarà costituito da una planimetria con ubicazione delle indagini nonché relazione descrittiva con tipologia e caratteristiche tecniche delle indagini prescelte, redazione del capitolato prestazionale in ottemperanza al D.M. 17 gennaio 2018, incluso il cronoprogramma ed eventuali specifici piani di sicurezza. Il piano dovrà contenere un programma dettagliato delle indagini e prove sia in sito che in laboratorio, nonché il relativo preventivo particolareggiato e il capitolato speciale di appalto. Il professionista dovrà supervisionare lo svolgimento del programma, prestare assistenza alle indagini in sito, accertarsi della loro regolare esecuzione e elaborare i dati derivanti dalle prospezioni, dalle analisi e dalle prove.

Rimane a carico dell'amministrazione l'affidamento delle suddette indagini a ditta specializzata oltreché l'acquisizione di tutti i necessari pareri per l'esecuzione delle stesse.

ART. 2 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

Per quanto concerne le prestazioni di cui ai punti **7, 8 e 9** dell'articolo «Oggetto dell'appalto», l'efficacia dell'incarico è subordinata all'aggiudicazione definitiva in appalto dei lavori progettati, ai sensi dell'articolo 1353 del Codice civile.
Ove tale aggiudicazione non si verifichi entro il termine di 2 (due) anni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, l'incarico per tali mansioni cessa di avere ogni effetto fra le parti e il professionista non potrà pretendere alcun genere di compenso, rimborso o indennizzo per la parte di incarico non effettivamente espletata.

ART. 3 - QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

L'importo complessivo del finanziamento ammonta a **€ 3.000.000,00**
Sulla base dell'importo presunto dei lavori stimato **in € 2.012.500,00 (incluso oneri per la sicurezza) iva esclusa** è stato valutato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti.
L'importo del corrispettivo da porre a basa di gara è stato calcolato applicando il Decreto Parametri approvato dal Ministero della Giustizia in data 17.06.2016 riguardante "Le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" .
Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerarsi la sotto riportata qualificazione e importo dei lavori:

Lavorazioni	**ID opere (D.M. 17/06/2016)**	**Grado di complessità**	**Classe e categoria L 143/49**	**Importo opere da progettare (€)**
Strutture	S.04	0,9	IX/b	€ 2.012.500,00
			TOTALE	**€ 2.012.500,00**

Dove:

- Per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016; per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;
- Per Classe e categoria si intende la classe e categoria (o la sola classe in assenza di

categorie) di cui all'art. 14 della Legge 143/1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui al successivo comma 4.

- Per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID opere;
- I corrispettivi per le prestazioni e/o servizi di cui all'art. 1 sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 e sono riepilogati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE SERVIZIO	Importo onorari e rimborso spese
Progetto di Fattibilità Tecnico Economico	€ 36.293,06
Progetto Definitivo	€ 64.614,98
Progetto Esecutivo	€ 43.185,80
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione	€ 12.517,62
Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione	€ 31.294,05
Direzione lavori – misura e contabilità	€ 63.225,64
Direttore Operativo Geologico	€ 8.608,84
TOTALE A BASE DI GARA	**€ 259.739,99**

La determinazione definitiva del compenso al professionista verrà effettuata sulla base dell'articolazione del computo metrico estimativo allegato al progetto per la parte progettuale e dello stato finale dei lavori per la parte di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza e direttore operativo geologo, in conformità alla tabella del corrispettivo delle prestazioni allegata alla documentazione di gara.

Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 s.m.i. e l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

Gli importi del corrispettivo si intendono comprensivi del rimborso di tutte le spese connesse all'incarico affidato e in particolare per eventuali campionamenti, materiali, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri. Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, ecc senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potrà eventualmente servirsi sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinati.
In allegato "B" al presente Capitolato prestazionale è riportato lo schema di parcella relativo alle prestazioni richieste.
I su elencati servizi non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Il corrispettivo delle prestazioni, comprensivo delle spese, stimato, ammonta a complessivi € 259.739,98 (euro duecentocinquantonovesettecentotrentanove/98) esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali di qualsiasi genere.
Non sono previsti oneri per rischio interferenze pertanto il relativo valore è pari ad € 0,00.

ART. 4 - EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.
I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.
Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Dirigente del Servizio Viabilità, Infrastrutture Viarie e Reti svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RPE) e per la fase propedeutica all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al presente appalto di servizi di ingegneria e architettura. Il RPE svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione (DE).
Il DE costituirà il riferimento dell'affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

ART. 6 – DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

- I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono i seguenti:
  - Progettazione di fattibilità tecnica-economica: **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

- Progettazione definitiva: 4**0** (quaranta) giorni naturali e consecutivi;
- Progettazione esecutiva: **30** (trenta) giorni naturali e consecutivi;
- Direttore dei lavori: durata esecuzione lavori;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: durata esecuzione lavori;
- Direttore Operativo Geologo: durata esecuzione lavori;

➢ Tali termini sono soggetti a riduzione secondo quanto indicato nell'allegato "A" - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" al presente Capitolato prestazionale tecnico. Per quanto riguarda invece il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il tempo è funzione della durata dei lavori e non è quindi soggetto a riduzione.

➢ I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento (RPE).

➢ Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale perché lo stesso non risulta gradito all'amministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui al presente articolo saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. I tempi per la risoluzione del contratto saranno anch'essi ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell' articolo 1456 codice civile, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

➢ È in facoltà dell'amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l'elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell'amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

➢ I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (Direttore dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva e Direttore Operativo Geologo), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del Responsabile del Procedimento (RPE), e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del Responsabile del Procedimento. Il termine per l'espletamento del servizio di direttore dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo geologo è collegato alla durata dei lavori, determinata presuntivamente in 300

(trecento) giorni, oltre ai tempi della fase di collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori.

- I termini indicati per **l'espletamento dei servizi di cui al comma 1** e per la consegna degli elaborati progettuali, sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali o l'espletamento degli altri servizi richiesti al comma 1 venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata la penale del **1 ‰ (uno)** per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10% (dieci) per cento del corrispettivo.
- Poiché il progetto di Fattibilità tecnico-economica nonché il Progetto Definitivo dovranno essere sottoposti a tutti i pareri degli Enti Terzi, l'affidatario dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni per la revisione del progetto, fermo restando che la richiesta di parere avverrà dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.
- Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.
- Nel caso di mancato adempimento all'attività di **coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione** sono previste le sotto riportate penali:
    - mancate 2 visite settimanali in cantiere da documentare attraverso l'apposizione della propria firma sul giornale dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di applicare, entro il limite massimo del 10 % (dieci per cento) del corrispettivo relativo all'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione una penale pari al (un per mille) per ogni giorno di ritardo o di mancata presenza, o di inadempimento all'incarico attribuito;
    - Mancato adeguamento del piano di sicurezza in funzione delle eventuali modifiche di lavorazioni e/o inadempimento agli incarichi attribuiti l'Amministrazione ha facoltà di applicare, entro il limite massimo del 10 % (dieci per cento) del corrispettivo relativo all'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille).

- Nel caso di mancato adempimento degli incarichi attribuiti all'attività di **direttore dei lavori o di direttore operativo geologo** per cause imputabili esclusivamente al soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione ha facoltà di applicare, entro il limite massimo del 10 % (dieci per cento) del corrispettivo relativo all'attività di supporto all'ufficio di direzione lavori una penale pari all' 1 ‰ (un per mille) per ogni inadempimento agli incarichi attribuiti.
- L' applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione della relativa somma dai corrispettivi da liquidare al professionista.
- Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento (RPE), quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
- E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.
- Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

ART. 7 – STRUTTURA OPERATIVA

Il numero di professionisti richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto è di n. **3** (tre) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno **il gruppo di lavoro minimo:**

- n. 1 ingegnere esperto in geotecnica;
- n. 1 geologo;
- n. 1 archeologo;

I predetti soggetti devono essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale ed essere iscritti nella sezione A dei relativi albi di appartenenza,

previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali. L'archeologo dovrà essere iscritto all'elenco istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 25 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

In particolare dovrà essere indicato:

- Professionista/i che effettuerà/anno la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva;
- Professionista/i geologo per la progettazione geologica;
- Professionista/i che effettuerà/anno la direzione lavori;
- Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza avente attestato di formazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008.
- È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
- Tra i professionisti di cui al comma 1 deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016.
- Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve garantire la propria presenza in cantiere per almeno **2 (due)** giornate lavorative alla settimana per un totale di almeno 8 ore settimanali. La presenze minima di cui al precedenti punto dovrà essere implementata, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o importanti, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori. Tali presenze saranno registrate in apposito giornale, tenuto dal Direttore dei Lavori e consegnato al RPE mensilmente.
- Il direttore operativo Geologo dovrà garantire la sua presenza in cantiere in occasione delle lavorazioni di sua esclusiva competenza e/o ogni qualvolta il direttore dei lavori ritenga necessaria la presenza del geologo in cantiere.

- Eventuali sostituzioni dei professionisti **indicati** in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. Sarà facoltà dell'aggiudicatario integrare il gruppo di lavoro con le ulteriori figure professionali necessarie per svolgere le prestazioni professionali richieste nel presente capitolato tecnico prestazionale.

Per l'esecuzione dell'appalto l'affidatario deve assicurare la struttura operativa indicata in sede di gara.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

IL Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, agli estratti degli strumenti urbanistici ecc.

Il Committente s'impegna, inoltre, a:

- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi" in relazione agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi;
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni;
- nominare un referente tecnico unico, per tutti i rapporti, tra Amministrazioni e il soggetto aggiudicatario, riguardanti l'impostazione e le scelte di fondo della progettazione e la successiva realizzazione delle opere;

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna ad apportare tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
2. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 10 (dieci) copie cartacee firmate in originale, oltre a n. 10 (dieci) copie su supporto elettronico firmata digitalmente, di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). Tutta la documentazione progettuale inoltre dovrà essere consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile ed in particolare:
   - relazioni, capitolati, disciplinari, etc.: file in formato .doc o file in formato di interscambio compatibili;
   - tabelle, grafici, etc.:file in formato .xls o file in formato di interscambio compatibili;
   - disegni: file in formato .dwg o file in formato di interscambio compatibili;
   - computi metrici, elenchi prezzi: file in formato Primus della Acca Software o file in formato di interscambio compatibili.
   - Piano di sicurezza file in formato Certus della Acca Software o file in formato di interscambio compatibili
3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
4. L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto. ,
5. L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cagliari; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].
6. L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere

direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto. L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell'appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

ART. 10 – PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, costituenti frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.
Spetta parimenti all'amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune di Cagliari e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. In ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista.
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 11 - SUBAPPALTO

A norma dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/20166 la quota parte subappaltabile non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal

subappaltatore verranno effettuati direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/16 previa conferma di regolare esecuzione da parte dell'aggiudicatario.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui alla tabella dell'art. 3 del presente capitolato avverrà su presentazione di apposita fattura (previa presentazione di nota pro- forma), con le seguenti modalità:

- per quanto concerne le spese tecniche per il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, nel seguente modo:
  - 50 % all'atto alla verifica e accettazione degli elaborati ;
  - 50 % all'atto dell'approvazione dello stesso da parte dell'Amministrazione comunale;
- per quanto concerne le spese tecniche per la progettazione definitiva, nel seguente modo:
  - nella misura del 50 % alla verifica e accettazione degli elaborati;
  - il restante 50 % all'approvazione del progetto definitivo;
- per quanto concerne le spese tecniche per la progettazione esecutiva, nel seguente modo:
  - nella misura del 50 % alla verifica e accettazione degli elaborati;
  - il restante 50 % all'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione;
- per quanto concerne la spesa per il direttore dei lavori nella misura del 90 % in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori ed il restante 10 % a saldo, all'emissione del certificato di collaudo dell'opera e comunque non oltre un anno dalla fine dei lavori.
- per quanto concerne la spesa per il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nella misura del 90 % in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori ed il restante 10 % a saldo, all'emissione del certificato di collaudo dell'opera e comunque non oltre un anno dalla fine dei lavori.
- Per quanto concerne il direttore operativo geologo nella misura del 90% in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori ed il restante 10 % a saldo, all'emissione del certificato di collaudo dell'opera e comunque non oltre un anno dalla fine dei lavori.

L'Amministrazione si impegna a richiedere eventuali correzioni agli elaborati progettuali entro 30 giorni dalla consegna del progetto per ogni singolo livello progettuale e ad approvare lo stesso entro sei mesi dalla consegna dello stesso, trascorsi i quali, in mancanza di motivazioni contrarie,

il soggetto aggiudicatario è autorizzato ad emettere nota pro-forma.
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. In caso di ritardato pagamento varranno le disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002.
Il soggetto aggiudicatario, ai sensi della legge 136 del 13.08.2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, si obbliga a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il nominativo della persona delegata ad operare sul predetto conto.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente punto, comporterà l'immediata risoluzione del contratto.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dei soggetti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 13 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

I vari livelli di progettazione saranno redatti in conformità alla normativa nazionale e regionale. L'incarico sarà svolto nel rispetto della normativa vigente, per la compilazione dei progetti di opere pubbliche e delle raccomandazioni/indicazioni di seguito specificate.

13.1 - Rilievo plano-altimetrico dell'area interessata all'intervento e Prestazioni di natura tecnico catastali.

Nel caso specifico le prestazioni oggetto dell'incarico sono così definite:

α) Rilievo plano altimetrico generale delle aree interessate dalla progettazione;

β) Rilievo di tutti i manufatti e delle opere d'arte di proprietà pubblica e privata interessati l'area del rilievo. In particolare saranno oggetto di rilievo:
   - Opere di recinzione e accessi delle proprietà pubbliche e private;
   - Sottoservizi interrati e linee aeree;
   - Ogni altro elemento che possa influenzare l'elaborazione della progettazione;

χ) elaborazione delle istanze con il modello ministeriale (D1 e/o D7) per la consegna delle aree demaniali marittime nell'ambito degli interventi oggetto di progettazione. L'incarico prevede in particolare, avvalendosi del "Sistema informativo del Demanio Marittimo" (S.I.D.):
   - L'elaborazione dell'istanza con modello ministeriali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine dell'ottenimento della consegna in uso delle aree demaniali

marittime relativamente all'intervento, punti in coordinate Gauss-Boaga distribuiti su zone ZD e zone OR, su files dwg da impostare a cura e spese dell'aggiudicatario;

- le verifiche catastali in archivio cartaceo, le visure storiche e la verifica delle intestazioni delle ditte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché la predisposizione dell'istanza per l'aggiornamento in banca dati delle particelle interessate dall'intervento .

L'incarico prevede inoltre la predisposizione di tutti gli elaborati necessari, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo quanto richiederà la Capitaneria di Porto in formato sia dwg che pdf.

13.2 - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Il progetto di fattibilità Tecnico – Economica dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni riportate nel Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) posto a base di gara e dovrà contenere lo studio di più soluzioni possibili da prospettare all'amministrazione. Tra le varie soluzioni possibili dovrà essere individuata quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità dovrà comprendere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione dei sotto riportati aspetti:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

Dovrà inoltre contenere schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi

compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità dovrà consentire, l'avvio della procedura espropriativa.

Il progetto di fattibilità tecnico economica da redigere sulla scorta del DPP e degli artt. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016 dovrà contenere tutti gli elaborati minimi previsti dagli artt. dal 21 al 23 del DPR 207/2010 ed in particolare:

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA	
Codice	**Descrizione singole prestazioni**
QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
QbI.06	Relazione geotecnica
QbI.07	Relazione idrologica
QbI.10	Relazione archeologica
QbI.11	Relazione geologica
QbI.12	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
QbI.17	Studi di prefattibilita' ambientale

Il progetto di fattibilità tecnico - economica dovrà essere redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche (se necessarie), di verifiche preventive dell'interesse archeologico, e evidenzierà con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indicherà, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'opera da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione delle opere da realizzare.

Nel caso in cui fosse necessario l'effettuazione di indagini geognostiche, il soggetto affidatario del servizio, competente a redigere la relazione geologica e geotecnica dovrà indicare all'amministrazione il numero delle prove nonché i punti stabiliti per l'effettuazione delle prove necessarie.

13.3 - Progetto definitivo

Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica approvato e degli artt. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016. Dovrà contenere tutti gli elaborati minimi previsti dagli artt. dal 24 al 32 del DPR 207/2010 ed in particolare:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA	
Codice	**Descrizione singole prestazioni**
QbII.01	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.05	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici
QbII.09	Relazione geotecnica
QbII.10	Relazione idrologica
QbII.13	Relazione geologica
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Il progetto definitivo, prima di essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale dovrà acquisire tutti i visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni e qualsiasi altro atto di assenso o adempimento comunque denominato previsti delle normative vigenti.

13.4 - Progetto esecutivo.

ll progetto esecutivo che verrà predisposto a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da predisporre sulla base delle indicazioni del Progetto Definitivo e degli artt. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016.

La fase della progettazione esecutiva sarà costituita minimo dalle seguenti prestazioni:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
Codice	**Descrizione singole prestazioni**

QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento

In particolare gli elaborati grafici dovranno essere redatti nelle scale appropriate e nel numero necessario a sviluppare compiutamente il progetto, anche ai fini dell'esperimento della gara di appalto dei lavori.

13.5 - Coordinatore della sicurezza in fase progettuale

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi previsti dall' art. 91 del D.Lgs 81/2008 e quindi:

- redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art. 100 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e secondo quanto specificato nell' allegato XV del medesimo decreto, con particolare riguardo ai rischi di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008;
- predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all' allegato XVI del D.Lgs 81/2008 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

13.6 – Incarico Geologico – Direttore Operativo Geologo

La prestazione connessa alle attività progettuali in affidamento consiste nella redazione delle relazioni specialistiche ed in particolare con riferimento all'incarico, il professionista assume l'obbligo della redazione delle sotto riportate relazioni specialistiche:

Relazione geologica: che comprenderà, sulla base di specifiche indagini geologiche, l'identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico del sottosuolo, la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica. La redazione della relazione geologica relativa alle

varie fasi progettuali che includa:

- Prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in sito (rilievi stratigrafici dei terreni attraversati dalle prospezioni a mezzo di pozzetti geognostici, rilievo della profondità delle falde, scelta dei campioni rappresentativi, scelta delle prove geotecniche più opportune in corso d'opera, etc.), in laboratorio ed accertamento della loro regolare esecuzione;
- Elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni, dalle analisi e dalle prove, esame del progetto definitivo - esecutivo e programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi ai problemi di natura geologica;
- Redazione della relazione geologica definitiva con allegati disegni, schizzi in numero e in scala sufficiente per identificarne le parti.

Supporto tecnico all'attività del Direttore dei lavori con il sotto riportato incarico di **Direttore operativo** alla cui figura sono affidati i sotto riportati compiti:

- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo;
- assistere i collaudatori nell' espletamento delle operazioni di collaudo;

Il professionista incaricato inoltre ha l'obbligo di assicurare la presenza in cantiere in occasione delle lavorazioni di sua esclusiva competenza nonché ad effettuare tutte le ispezioni richieste in funzione della necessità ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori.

13.7 – Incarico Geotecnico - Predisposizione programma per indagini geognostiche di campo e di laboratorio

La prestazione connessa alle attività progettuali in affidamento consiste nella redazione delle relazioni geotecnica ed in particolare con riferimento all'incarico, il professionista assume l'obbligo della redazione delle sotto riportate prestazioni:

a) Progettazione del piano delle indagini geognostiche contenente l'indicazione delle prove e dei saggi occorrenti (in tipologia e quantità e località). Tale progetto sarà costituito da una planimetria con ubicazione delle indagini nonché relazione descrittiva con tipologia e caratteristiche tecniche delle indagini prescelte, redazione del capitolato prestazionale in ottemperanza al D.M. 14/01/2008, incluso cronoprogramma ed eventuali specifici piani di sicurezza.

b) compilazione del programma dettagliato delle indagini e prove geotecniche sia in sito che in laboratorio, nonché del relativo preventivo particolareggiato e capitolato speciale di appalto;

c) supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b);

d) assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione da effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o di suoi collaboratori, nel numero e con la frequenza che il professionista stesso riterrà, a suo esclusivo giudizio necessari;
e)Ubicazione di tutti i punti di prova.
f) esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, ai fini della caratterizzazione geotecnica della zona esplorata;
g) esame dei problemi geotecnici e delle possibili soluzioni progettuali;
m) calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilità, determinazione dei prevedibili cedimenti, ecc.) relative alla soluzione prescelta;
n) stesura della relazione geotecnica per il progetto di fattibilità tecnico -economica;
o) stesura della relazione geotecnica per il progetto definitivo dell'opera corredata dei risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolti in grafici e tabelle. La relazione geotecnica dovrà raccogliere e descrivere dettagliatamente i risultati delle indagini e fornire tutti i parametri necessari per la realizzazione dell'opera in progetto. Dovrà fornire inoltre le necessarie indicazioni circa i procedimenti costruttivi da adottare durante la realizzazione dei lavori; l'indicazione delle prove da eseguire in fase realizzativa per il controllo della buona esecuzione dell'opera in funzione della stratigrafia; le prescrizioni tecniche da inserire in capitolato - ivi comprese quelle relative alle prove di collaudo nonché l'eventuale programma di misure da istituire per controllare il comportamento dell'opera in esercizio.

13.8 – Incarico Archeologico

Con riferimento all'incarico il professionista incaricato assume l'obbligo della :

- Individuazione delle emergenze archeologiche nell'area in oggetto;
- Raccolta dei dati bibliografici e di archivio, con il recupero di informazioni e di documentazione storica e archeologica edita ed inedita;
- Elaborazione di schede illustrative su ogni emergenza rinvenuta. Ogni scheda comprenderà :
- Descrizione iconografica;
- Indicazione dei materiali costitutivi e delle tecniche di esecuzione;
- Indicazione delle quote di rinvenimento;
- Elaborazione della documentazione grafica con ubicazione delle emergenze;
- Elaborazione della documentazione fotografica;
- Stesura della Relazione Archeologica finale illustrativa del quadro delle conoscenze con lettura critica dello stato esistente.

Il professionista dovrà curare i rapporti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di addivenire alla stesura definitiva della Relazione Archeologica in completo accordo con il suddetto ufficio. Qualunque richiesta di integrazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici, anche a seguito della stesura della Relazione Archeologica, comporta l'obbligo da parte del professionista dell'aggiornamento della documentazione prodotta, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

13.9 - Coordinamento della sicurezza in fase d' esecuzione.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà adempiere agli obblighi previsti dall' art. 92 del D.Lgs 81/2008 ed in particolare:

- verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' art. 100 del D.Lgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere svolta a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi che dovranno essere inviati all' amministrazione ad ogni S.A.L ;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art. 100 del D.Lgs 81/2008 e il fascicolo di cui all' art. 91 del medesimo decreto in relazione all' evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere , verifica che le imprese esecutrici adeguino se necessario i rispettivi P.O.S.
- organizza tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
- segnala al responsabile unico del procedimento e al responsabile dei lavori previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all' art. 100 del D.Lgs 81/2008 e propone la sospensione dei lavori, l' allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate da eseguirsi con la partecipazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del

Procedimento;

- deve disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza ed al fascicolo che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante o qualora fosse necessario;
- verifica la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come previsto dall'art. 36 comma 3 della L. 248/2006.

Nell'espletamento dell' intero incarico di cui all' oggetto saranno inoltre osservate tutte le leggi, regolamenti, direttive, norme tecniche e circolari attinenti la materia e le opere in progetto, emanati dallo Stato, dalla Regione Sardegna o da Enti dalla stessa delegati e dal Comune di Cagliari anche attraverso uffici od organi di propria istituzione.

Il soggetto aggiudicatario incaricato ha l'obbligo di effettuare almeno **due visite settimanali** in cantiere, nonché tutte le ispezioni in cantiere richieste in funzione della necessità ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori. La visita deve essere documentata dalla redazione di un verbale di visita in cantiere opportunamente firmato dal Coordinatore e dal rappresentante dell'impresa in cantiere.

13.10 – Direttore dei Lavori – Misura e contabilità.

Dovrà garantire l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Segnatamente, l'attività di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquirà in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori avrà la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e

dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;

Dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);

Dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

Dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; il Direttore dei Lavori dovrà garantire la presenza quotidiana in cantiere mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

Il Direttore dei Lavori deve relazionare, con cadenza quindicinale, sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi dai vari enti coinvolti nel procedimento, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi. La relazione deve essere esaustiva, specifica, corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione

dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici dei servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione dei lavori nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;

Qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori (compensata con le prestazioni Qc.I.01, Qc.I.02, Qc.I.09);

Dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla – osta previsti;

ART. 14 – VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

La verifica e/o validazione dei progetti avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Qualora vengano riscontrati contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze tecniche, violazioni degli indirizzi progettuali o la mancata sussistenza degli elementi previsti dal D.P.R. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a

conformità. Tale termine non potrà mai superare ¼ del tempo contrattuale previsto dal presente disciplinare in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 15– SOSPENSIONI PROROGHE

E' in facoltà dell' Amministrazione, su formale richiesta motivata e inoltrata del professionista prima che siano scaduti i termini contrattuali previsti, concedere eventuali proroghe dei termini soprindicati per fatti o avvenimenti non dipendenti dalla volontà del Professionista.

ART. 16 - MODIFICHE AL PROGETTO

Il soggetto aggiudicatario, in fase di esecuzione delle prestazioni progettuali, è tenuto ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche o varianti richieste dall'Amministrazione o da Enti terzi con competenza sulle opere in progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
Eventuali modifiche o varianti significative e/o di carattere sostanziale richieste dall'Amministrazione comunale, prima o ad avvenuta approvazione del progetto, verranno compensate a parte sulla scorta di uno specifico accordo tra le Parti ed una conseguente integrazione al presente atto.
Non si considerano, ai fini della corresponsione del maggior compenso, le modifiche al progetto, anche di carattere sostanziale, richieste da Enti terzi.

ART. 17 - EVENTUALE REVOCA DELL'INCARICO

L'Amministrazione committente può revocare il presente incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, fatta salva l'applicazione dell'art.18 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta comunque inteso che il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta al momento della revoca, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l'Amministrazione potrà farne pienamente uso, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione parziale o totale del contratto di affidamento del presente incarico, qualora incorrano gravi inadempienze agli

impegni assunti o manifeste carenze di capacità professionale da parte del soggetto aggiudicatario.

ART. 19 – SICUREZZA

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008:

- trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;
- il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale;
- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante.

ART. 20 – INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 21 – OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
L'affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso. L'affidatario è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

ART. 22 – NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA

SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*».

ART. 23 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto deve costituire una **garanzia definitiva** ai sensi dell'articolo 103 — comma 1 — del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'aggiudicatario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto. L'affidatario è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P.. o a un consorzio, viene ammessa la

stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario solleva il Comune di Cagliari da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 1.500.000,00.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora l'amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell'adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all'opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell'opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l'incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell'amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta

dall'amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare "in toto" gli effetti del danno verificatosi imputabile all'opera di progettazione espletata. L'incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi "sul posto" di cui sopra.

ART. 24 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI

È fatto divieto all'affidatario di partecipare all'appalto, nonché a eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico.

ART. 25 - AVVIO DELL'APPALTO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

ART. 26 - VARIANTI

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

ART. 27 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell' incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto e all'esecuzione delle opere che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall' Amministrazione, o che derivasse dall'esecuzione delle opere di progettazione .
Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell' Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

ART. 28 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il soggetto aggiudicatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi del D.Lgs 30 giungo 2003 n. 196 per le finalità connesse all' esecuzione del presente incarico.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, al momento della sua sottoscrizione, è immediatamente impegnativo per le parti.
Tutte le spese contrattuali relative al presente atto sono a carico del soggetto aggiudicatario.
Trattandosi di prestazione soggetta ad IVA si procede alla registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva per accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Cagliari.
E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 31 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.
L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai

sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 32 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 33 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.